NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Art. 2

Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonche' gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attivita' ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Estremi	Legge 12 ottobre 1993, n. 413
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-obiezione-di-coscienza-alla-sperimentazione-animale/art-2-effetti-della-dichiarazione-di-obiezione-di-coscienza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it